

Pieve di Soligo, 01.09.2020

Circolare n. 5

OGGETTO: Decreto Legge n.104/2020 (decreto “agosto”) e altre novità del periodo.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 14/08/2020, ed è entrato in vigore il 15/08/2020, il D.L. 104/2020 (decreto “agosto”), del quale si riassumono le principali disposizioni fiscali/civilistiche.

Professionisti iscritti ad una cassa di previdenza privata: indennità per il mese di maggio (già prevista dal DL 34/2020 art. 78)	Viene prevista, per i professionisti citati a lato, la concessione di un’indennità pari a € 1.000 anche per il mese di maggio, da ottenere: - in via automatica, se già percepita per il mese di aprile (senza presentare ulteriori domande); - con presentazione di una apposita domanda, al proprio ente di previdenza, entro il 14/09/2020. I soggetti richiedenti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o titolari di pensione e devono soddisfare gli stessi requisiti necessari per il contributo relativo al mese di aprile (riduzione del reddito relativo al primo trimestre 2020 di almeno il 33% rispetto al reddito del primo trimestre 2019 oppure la chiusura della partita iva fra il 23/02/2020 e il 31/05/2020).	Art. 13 Requisiti previsti dal DM 29.05.20
Contributo a fondo perduto per le imprese della filiera della ristorazione	Viene concesso un contributo a fondo perduto alle imprese che svolgono le attività di ristorante con somministrazione, di mensa e di catering (codici attività ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P. (valorizzando la materia prima del territorio). Il contributo spetta a condizione che il fatturato ed i corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020, sia inferiore ai tre quarti del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019; tale requisito non vale per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 01/01/2019. I soggetti interessati dovranno inviare una domanda, con le modalità che verranno indicate in un decreto da emanarsi entro il 14/09/2020, con il quale verrà determinato anche l’ammontare del contributo spettante. Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, la quale includerà i documenti fiscali che certificano gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, ed una autocertificazione che attesta la sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente. Il saldo verrà liquidato presentando i documenti di quietanza/pagamento delle fatture di acquisto; il pagamento va effettuato con strumenti tracciabili. Un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e del Ministero dell’economia, da emanarsi entro il 14/09, stabilirà i criteri, le modalità e l’ammontare del contributo, nel limite massimo di spesa assegnato alla presente agevolazione (600milioni di euro).	Art. 58
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali svolte nei centri storici	Viene previsto un contributo a fondo perduto per le attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi	Art. 59

	<p>dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno del 2019.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato con le seguenti modalità: la differenza fra l'ammontare di fatturato e corrispettivi di giugno 2020 e quello di giugno 2019 va moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15% per soggetti con ricavi 2019 fino a € 400.000; • 10% per soggetti con ricavi 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 • 5% per soggetti con ricavi 2019 superiori a € 1.000.000. <p>Il contributo è comunque riconosciuto nella misura minima di € 1.000 per le imprese individuali e di € 2.000 per gli altri soggetti, nonché ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/07/2019. <u>Non è cumulabile con il contributo per i ristoratori di cui al paragrafo precedente.</u> Per ottenere il contributo dovrà essere inoltrata domanda telematica all'Agenzia Entrate.</p>	
Delibere assembleari del condominio per approvazione di lavori rientranti nel superbonus 110%	Il decreto dispone che, per poter effettuare in ambito condominiale dei lavori che rientrino nelle agevolazioni del 110%, le <u>deliberazioni</u> dell'assemblea del condominio sono valide, se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.	Art. 63
Immobili esclusi dal superbonus 110%	Viene precisato che gli immobili rientranti nella categoria catastale A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) sono esclusi dalle detrazioni del 110% solo se non sono aperti al pubblico; la norma originaria (art. 119 D.l. 34/2020) li escludeva, invece, totalmente.	Art. 80 c. 6
Proroga delle moratorie già previste dalla normativa precedenti	<p>Vengono prorogate dal 30/09/2020 al 31/01/2021, tra le altre, le seguenti moratorie già in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per aperture di credito a revoca e prestiti accordati; per contratti per prestiti non rateali; per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale (previste dal D.l. 18/2020 "cura Italia" art. 56 c. 2) <p>Le proroghe predette si attivano automaticamente, senza alcuna necessità di richiesta.</p>	Art. 65
Proroga delle modalità di convocazione delle assemblee delle società	<p>Fino alle assemblee convocate entro il 15/10/2020 (data termine emergenza sanitaria), delle spa, srl e società cooperative, si continuano ad applicare le disposizioni già previste dall'art. 106 del DL 18/2020, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • convocazione dell'assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per le società con esercizio a cavallo); • svolgimento delle assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; • espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. <p>Si ritiene che le stesse procedure "semplificate" sopra riportate, possano essere applicate anche alle sedute dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali.</p>	Art. 71
Credito d'imposta sulle locazioni di immobili non	Viene esteso anche al mese di giugno il credito d'imposta sulle locazioni non abitative, già in vigore per i mesi di marzo, aprile e maggio, nella stessa percentuale (60%) e con gli stessi requisiti previsti per i mesi citati (avvenuto	Art. 77 c. 1 lett. a) e b)

abitativi, anche per il mese di giugno	pagamento del canone, diminuzione almeno del 50% del fatturato o corrispettivi rispetto a giugno 2019).	
Abolizione della seconda rata dell'IMU 2020, per alberghi ed altri immobili del settore turistico	<p>Vengono esentate dal pagamento della seconda rata dell'IMU (con scadenza 16/12/2020), per l'anno 2020, le seguenti tipologie di immobili, tra le altre citate dalla norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (<i>Alberghi e pensioni</i>) e relative pertinenze; • immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, <p><u>a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</u></p>	Art. 78
Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi	<p>Viene riattivato il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (già previsto dall'art. 10 del DL 83/2014), pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d'imposta 2020 e 2021.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche, tra le altre, alle strutture che svolgono attività agrituristica.</p>	Art. 79
Credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie in favore di società e associazioni sportive	<p>Il DL "agosto", introduce un credito d'imposta a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali, che effettuino investimenti <u>in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni</u>, nei confronti di <u>società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI</u> operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile¹.</p> <p>L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro; il credito d'imposta è pari al 50%² degli investimenti effettuati dal 01/07/2020 al 31/12/2020.</p> <p><u>Sono escluse dall'agevolazione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 398/1991³.</u></p> <p><u>I pagamenti dovranno essere effettuati</u> con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, diversi dal contante (es. carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).</p> <p>Il credito d'imposta sarà utilizzabile, <u>previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri</u>, esclusivamente in compensazione nel modello F24. Un successivo DPCM stabilirà le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.</p>	Art. 81

¹ **IMPORTANTE:** le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono aver conseguito ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a € 200.000 e fino a un massimo di € 15 milioni. **Le stesse devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.**

² nel caso in cui le risorse disponibili, destinate complessivamente a questa agevolazione, siano insufficienti a soddisfare le richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse, tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante (50% degli investimenti).

³ non è chiaro se l'esclusione verso i soggetti in regime 398/91, sia riferita alle sole spese di sponsorizzazione (sono spese che consentono di abbinare, per un certo periodo di tempo, e per lo svolgimento della manifestazione sportiva, il nome dello sponsor a quello dell'associazione sportiva, in modo tale che la manifestazione o la partecipazione alla manifestazione è conseguente all'onere sostenuto dallo sponsor), oppure anche alle spese di pubblicità (sono spese occasionali rispetto ad un evento sportivo, per le quali l'attività promozionale avviene tramite cartelloni, manifesti, striscioni).

	<p>Le spese sostenute sono considerate, dal soggetto che effettua l'investimento, quali "spesa di pubblicità", volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto stesso, mediante una specifica attività della controparte (società sportiva).</p>	
<p>Ulteriore rateizzazione dei versamenti già sospesi e delle ritenute non operate</p>	<p>Viene prevista la possibilità di rateizzare i versamenti già sospesi e il pagamento delle ritenute non operate⁴, per tutti i soggetti che hanno beneficiato di tale sospensione. E' possibile quindi effettuare i versamenti, già sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, e senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>per un importo pari al 50% delle somme a cui si è applicata la sospensione</u>: o in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 oppure rateizzandolo fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020); 2) <u>per il restante 50%</u>, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, rateizzandolo fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Le stesse modalità e termini citati, si applicano anche al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.</p> <p><u>E' comunque sempre possibile continuare ad applicare il precedente piano di versamento, che prevede alternativamente:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) il pagamento in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; b) la rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima da versare entro il 16.9.2020. 	<p>Art. 97</p>
<p>Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti che applicano gli ISA (ex studi di settore)</p>	<p>Viene prorogato al 30.4.2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020.</p> <p>I soggetti che possono beneficiare della proroga devono rispettare entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli "indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA), compresi anche i contribuenti forfettari ed i contribuenti che applicano il regime di vantaggio dell'imprenditoria giovanile⁵, nonché i soggetti che presentino cause di esclusione dagli ISA; • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad € 5.164.569. <p><u>Possono beneficiare, inoltre, della proroga:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • i soci di società di persone; • i collaboratori di imprese familiari; • i coniugi che gestiscono aziende coniugali; • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato); • i soci di società di capitali "trasparenti". <p><u>REQUISITO PER POTER APPLICARE LA PROROGA: nel primo semestre del 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</u></p>	<p>Art. 98</p>

⁴ sospensione ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 (DL "rilancio"); per le specifiche, si veda la ns. informativa n. 17 del 26/05/2020 a pag. 1

⁵ sempre se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, anche se ne sono esclusi dalla relativa applicazione

<p>Proroga delle agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio</p>	<p>Sono prorogate al 31/12/2020, le agevolazioni in materia di pagamento di TOSAP/COSAP, imposta di bollo sull'occupazione di suolo pubblico, posa temporanea di strutture amovibili, per le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, ecc.), già disposte dall'art. 181 del DL "rilancio" (si veda la ns. informativa n. 17 del 26/05/2020 a pag. 10).</p>	<p>Art. 109</p>
<p>Nuova rivalutazione dei beni d'impresa</p>	<p>Viene introdotta una nuova rivalutazione dei beni d'impresa, che può essere attuata nel bilancio al 31.12.2020, <u>con valenza solo civilistico/contabile, oppure anche con rilevanza fiscale</u> (in tal caso, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti e con il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali, dall'esercizio in corso al 31/12/2021).</p> <p><u>La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa (se presente).</u></p> <p>Possono aderire alla rivalutazione le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.</p> <p>Si possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2019. Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, l'imposta sostitutiva del 3% deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione, verranno riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021. E' possibile inoltre affrancare il saldo attivo di rivalutazione (che costituisce una riserva in sospensione d'imposta) per le imprese in contabilità ordinaria, nel caso in cui esse optino per la rilevanza fiscale della rivalutazione. L'affrancamento della riserva va effettuato, versando un'ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%.</p> <p>Ricordiamo inoltre, sempre in tema di rivalutazione dei beni d'impresa, che la conversione in legge del DL liquidità (DL n.23/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ha prorogato la rivalutazione dei beni d'impresa già prevista dalla legge di bilancio 2020⁶ (che doveva essere effettuata nel bilancio 2019); tale rivalutazione può essere fatta nei bilanci 2020, 2021 o 2022 (in riferimento ai beni presenti nell'esercizio precedente); b) ha previsto che, per le imprese dei settori alberghiero e termale, la rivalutazione dei beni possa essere effettuata senza il pagamento di imposte sostitutive. 	<p>Art. 110</p>
<p>Erogazioni liberali in natura ai dipendenti: aumento del limite escluso da tassazione</p>	<p>Per il solo periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito, viene aumentato da € 258,23 a € 516,46. Si tratta del cosiddetto "welfare aziendale" che comprende, ad esempio, i buoni per la spesa al supermercato, per i libri per la scuola dei figli, gli abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto o i buoni carburanti (non comprende invece i buoni pasto che hanno proprie specifiche soglie di esenzione).</p>	<p>Art. 112</p>

⁶ con il pagamento di imposte sostitutive del 12% (per i beni ammortizzabili) e del 10% (altri beni e partecipazioni); l'eventuale affrancamento della riserva in sospensione d'imposta, comporta il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%

ALTRE NOVITA'

Crediti d'imposta per aumenti di capitale nelle società di capitale da effettuarsi entro il 31/12/2020 (art. 26 D.L. 34/2020 – si veda la ns. informativa n.17 del 26/05/2020).

E' stato pubblicato il Decreto Ministeriale 10/08/2020 (nella G.U. del 24/08/2020) che determina i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta in oggetto (spettanti sia ai soci che effettuano i versamenti, che alle società beneficiarie per le perdite riportate nel 2020); in specifico, il decreto introduce l'obbligo:

a) per i soci che effettuano l'aumento di capitale, di inviare una istanza (con modalità da determinare mediante apposito provvedimento) all'Agenzia Entrate che riporti i seguenti elementi:

- il codice fiscale della società, l'importo del conferimento e l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- se il richiedente è una società, la dichiarazione di non essere controllata, controllante ovvero "sorella" rispetto alla società capitalizzata;
- l'importo degli aiuti di Stato non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero;
- gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento da emanarsi.

Il richiedente dovrà inoltre acquisire una copia della deliberazione dell'aumento di capitale e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il legale rappresentante attesta che la società non ha beneficiato di misure di aiuto previste dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato comunitari per un importo superiore a € 800.000 (€ 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

b) per le società, di inviare un'istanza, con le stesse modalità stabilite per i soci, nella quale siano riportati alcuni dati, fra i quali: le perdite ammissibili all'agevolazione, il credito d'imposta richiesto, il credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori.

Il decreto specifica infine le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta, sia per i soci che per le società.

Credito d'imposta per la sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 DL 34/2020) – chiarimenti della circolare n. 25 dell'Agenzia Entrate

La circolare specifica e chiarisce che:

- le spese per sanificazioni, per le quali è possibile fare richiesta del credito d'imposta, devono ricondursi ad attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base del protocollo condiviso del 24/05/2020 e di ulteriori eventuali protocolli vigenti. Sarà, dunque, cura di tali operatori (ditte specializzate del settore o l'impresa stessa, se essa stessa dovesse svolgere internamente l'attività di sanificazione) predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo.
- per quanto riguarda le spese per pulizie/manutenzioni dell'impianto di condizionamento, l'Agenzia puntualizza che l'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale), non rientra tra quelle di "sanificazione" (e quindi non rientra nel credito d'imposta in oggetto); le spese invece di pulizia degli impianti di condizionamento, finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono essere inserite nelle spese per le quali viene chiesto il credito d'imposta.

Credito d'imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici

Il decreto fiscale (D.L. 124/2019) dell'ottobre scorso, aveva istituito un credito d'imposta, a favore delle imprese e dei professionisti, pari al 30% delle commissioni addebitate, per i pagamenti ricevuti dai clienti a far data dal

01/07/2020 (pagamenti ricevuti da persone fisiche senza partita iva) ed effettuati mediante carte di credito, di debito o prepagate. Tale credito d'imposta spetta se i ricavi e compensi del soggetto interessato, relativi all'anno d'imposta precedente, sono di ammontare inferiore a € 400.000. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. In data di ieri è stata pubblicata la risoluzione n. 48 che istituisce il codice tributo **"6916"** da utilizzare per la compensazione in F24⁷, utilizzando solamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate (Fisconline o Entratel).

Ricordiamo che entro il 20 di ogni mese, gli istituti di credito che offrono il servizio di pagamento tracciabile, trasmettono alle imprese ed ai professionisti, **per via telematica** (ad esempio via pec oppure in apposita sezione dell'home banking), l'elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e l'importo delle commissioni addebitate, sulle quali calcolare il credito d'imposta pari al 30%.

Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020 – obbligo di indossare le mascherine dalle ore 18

Di seguito riportiamo l'art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria) dell'ordinanza in oggetto: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico".

Cittadini e lavoratori in rientro da paesi esteri; istruzioni dal sito del Ministero degli Esteri

Nel caso in cui il lavoratore rientri da un Paese estero, è necessario attenersi alle indicazioni previste dal Ministero degli Esteri, collegandosi alla seguente pagina del sito internet:

<https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁷ l'importo va inserito nella sezione Erario; i campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" vanno compilati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta